



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12076 del 2013, proposto da:

Elena Paoletti, Sicari Rosa, Bianchi Lorenzo, Carpeggiani Clara, Georgiadis Teodoro, Mignani Anna Grazia, Paloscia Simonetta, Rossi Federica, Simeon Maria Immacolata, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Mariani, Luisa Capicotto, con domicilio eletto presso Luisa Capicotto in Roma, via Salento, 14;

contro

CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del bando di concorso n. 364.172 avente ad oggetto: selezione per titoli ai sensi dell'art 15 comma 6 del CCNL 2002-2005 per complessivi ottanta posti per il profilo professionale di dirigente di ricerca i livello del **CNR** - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di **CNR** - Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame, che il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fondatezza con particolare riferimento al difetto di motivazione dedotto in relazione ai principi di cui alla pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 14/2011, dato che l'Amministrazione non ha congruamente indicato nel provvedimento impugnato le ragioni per cui, in presenza di una graduatoria efficace per identico profilo funzionale, ha comunque bandito un nuovo concorso, posto che, in particolare, l'invocato art. 15 del CCNL non sembra potersi considerare alla stregua di una previsione di rango legislativo che imporrebbe l'indizione del concorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda cautelare e per l'effetto sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 2 luglio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)